

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 756)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1959

### Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo

ONOREVOLI SENATORI. — La tariffa allegata A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, prevede all'articolo 28, l'imposta fissa di bollo, con l'aliquota di lire 5 per le bollette di misura e pesa pubblica.

Si è ravvisata l'opportunità di abolire detta imposta, tenuto conto che essa si applica su documenti che, in gran parte interessano i piccoli e minuti operatori del settore agricolo i quali si avvalgono largamente delle pese pubbliche per la pesatura delle derrate e del bestiame nonché quelli del settore commerciale che pure ricorrono alle pese stesse nelle varie fasi della distribuzione dei prodotti, specie alimentari.

D'altra parte, la citata tariffa, mentre per taluni atti soggetti all'imposta fissa di bollo ha stabilito un certo adeguamento per la misura dell'imposta medesima rispetto ai nuovi valori monetari, per altri, invece, ha stabilito aliquote che, ragguagliate a tali valo-

ri, risultano sensibilmente inferiori alle corrispondenti aliquote previste dalla tariffa in vigore nel 1938.

In particolare risulta inadeguato l'importo dell'imposta fissa di bollo prevista per gli estratti e copie di conti, per le lettere e ricevute di accredito o di addebitamento di somme di cui all'articolo 27 lettere a) e b) della vigente tariffa.

Ancor più inadeguato risulta il limite massimo del bollo di quietanza dovuto per le note, i conti, le fatture ed altri documenti relativi ad atti per i quali l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta su altro documento ovvero sia stata assolta con particolari forme di pagamento. Tale limite nel 1938 era infatti stabilito in lire 2 e cioè in un importo che, ragguagliato ai valori monetari correnti, corrisponderebbe ad oltre 120 lire.

Pertanto, con l'unito disegno di legge, si provvede sia ad abolire il bollo sulle bollet-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te di misura e pesa pubblica, sia ad adeguare le aliquote per le voci dianzi accennate.

In particolare:

con l'articolo 1 viene abolita l'imposta fissa di bollo, prevista dalla tariffa in questione per le bollette di misura e pesa pubblica;

con l'articolo 2 le imposte fisse di bollo di lire 5, previste per gli estratti e copie di conti, per le lettere di accredito o di addebitamento di somme, dall'articolo 27 lettere a) e b) della vigente tariffa, vengono elevate a lire 10.

Viene altresì elevato a lire 40 il limite dell'imposta di bollo di quietanza previsto dall'articolo 19 n. 1 lettera b), n. 2 e dall'articolo 21 lettera a) della tariffa anzidetta per gli atti per i quali l'imposta sull'entrata, a norma della vigente legislazione, si corrisponde in base a canoni annuali ragguagliati

al volume degli affari, ovvero una volta tanto, nonché per le quietanze relative a pagamenti per i quali l'imposta sull'entrata sia stata assolta su altro documento.

L'aumento che, peraltro, è stato contenuto entro i limiti che sono tuttora sensibilmente inferiori a quelli risultanti dal congruaggio monetario (lire 40 rispetto a lire 120) non riguarda il limite massimo d'imposta previsto nella misura di lire 10 dall'articolo 21 lettere b), c) e d) della tariffa vigente per le quietanze rilasciate dalle tesorerie e ricevitorie ai ricevitori ed agli esattori ed appaltatori incaricati della riscossione di tributi, per le quietanze rilasciate ai rivenditori di privative per le levate che essi fanno e per le ricevute rilasciate per versamento e svincolo di depositi, in quanto si è tenuto conto che i documenti rilasciati per i detti rapporti speciali hanno valore di discarico amministrativo dai quali esula un vero e proprio scambio di ricchezza.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È abolita l'imposta fissa di bollo, prevista, per le bollette di misura e pesa pubblica, dall'articolo 28 della tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

## Art. 2.

L'imposta fissa di bollo, prevista nella misura di lire 5 per gli atti e i documenti

indicati nella tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, numero 492, è stabilita in lire 10.

Restano immutate le vigenti aliquote di imposta per gli assegni bancari e per i libri di contabilità previste rispettivamente dall'articolo 8 n. 1 e dall'articolo 33 n. 4 dell'anzidetta tariffa.

I limiti massimi dell'imposta di bollo, previsti per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'articolo 19 lettera b) e n. 2 e dall'articolo 21 lettera a) della tariffa anzidetta, sono stabiliti in lire 40.